



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – sito web: www.ic6imola.edu.it

Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Indagine di mercato tramite invito a presentare, sul MEPA, la propria migliore offerta per l'appalto di servizio concernente l'organizzazione di soggiorno studio a Benalmadena – Malaga di 8 giorni/7 notti periodo settembre 2020 per gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado.

Art. 1 (Oggetto)

1. Con la presente indagine di mercato l'Istituzione Scolastica intende appaltare ad un operatore economico il servizio di cui all'oggetto, con destinazione Benalmadena - Malaga, per circa 30 alunni più 2 accompagnatori, da realizzarsi nei primi quindici giorni di settembre
2. Per maggiori dettagli circa l'oggetto della prestazione, si fa rinvio al capitolato tecnico di cui all'allegato 1.

Art. 2 (Importo della gara)

1. L'importo presunto complessivo è fissato in €. 24.600,00, IVA inclusa, calcolato sulla base di stima del numero di 30 alunni che potrebbero aderire al soggiorno di cui all'oggetto.
2. La base d'asta pro-capite è pertanto stabilita in misura pari a €. 820,00, IVA inclusa e non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a tale somma, ma soltanto offerte di importo pari o inferiore alla base d'asta pro-capite.
3. L'importo complessivo di cui al comma 1 potrà subire variazioni in aumento solo ed esclusivamente nell'ipotesi di adesioni da parte di ulteriori alunni.

Art. 3 (Affidamento del contratto e criterio di aggiudicazione)

1. Tenuto conto che l'importo della gara è inferiore a €. 40.000,00, l'operatore economico sarà individuato tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento interno di Istituto che disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività negoziali per gli affidamenti di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi, approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/02/2019, con delibera n. 16, a norma dell'art. 45, co. 2, lett. a) del D.l. n. 129/2018.
2. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto, in via principale, ancorchè non esclusiva, è quello dell'offerta col prezzo più basso. L'Istituzione Scolastica si riserva, tuttavia, la facoltà di valutare la specifica offerta di ogni operatore economico partecipante anche dal punto di vista della conformità al capitolato tecnico di cui all'allegato 1 e, qualora per valutazioni insindacabili e di sua esclusiva competenza, tale conformità non venisse ravvisata, la medesima Istituzione Scolastica sarà libera di escludere il concorrente, senza che lo stesso possa vantare pretesa alcuna, in quanto non assume in tal caso nessun rilievo la proposta economica presentata.
3. Trattandosi di procedura con affidamento diretto, l'Istituzione Scolastica potrà, inoltre, procedere ad individuare un operatore economico con prezzo più alto rispetto ad altri concorrenti, purchè entro i limiti di cui all'art. 2, qualora si riscontrino nell'offerta servizi aggiuntivi rispetto al capitolato tecnico di cui all'allegato 1, tali, da un lato, da giustificare il maggior costo e, dall'altro lato, qualificare l'offerta stessa più rispondente all'esigenze didattiche.
4. Ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto scolastico, con la determina a contrarre, renderà comunque esplicite le ragioni alla base della scelta dell'operatore economico affidatario.

Art. 4 (Termini e modalità di presentazione dell'offerta)

1. L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, compilando e trasmettendo tutta la documentazione indicata nella presente lettera di invito e nella RdO n. 2503151, **entro e non oltre le ore 23:59 del 13/02/2020.**

2. In particolare, unitamente all'offerta economica, dovrà essere presentata la seguente documentazione, a pena di esclusione:
 - a. Istanza di partecipazione (allegato 2);
 - b. Autocertificazione di possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (allegato 3);
 - c. Capitolato tecnico firmato per accettazione delle specifiche tecniche e di tutte le condizioni di fornitura previste (allegato 4);
 - d. Offerta tecnica del concorrente, su carta libera, nella quale riportare tutti i dettagli dell'offerta ed eventuali servizi aggiuntivi proposti rispetto al capitolato tecnico.
3. Tutti i documenti di cui al precedente comma devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore legale. In tale ultima evenienza, deve essere altresì allegata originale o copia conforme all'originale della procura speciale.

Art. 5 (Cause di esclusione)

1. Sono escluse dalla procedure le istanze seguenti:
 - a. pervenute con modalità differenti oppure oltre il termine, secondo quanto indicato all'art. 4, co. 1;
 - b. prive di uno qualsiasi dei documenti riportati all'art. 4, co. 2, ovvero qualora uno qualsiasi di questi è mancante di sottoscrizione digitale;
 - c. le offerte condizionate e/o parziali;
 - d. prive di procura speciale, secondo le modalità di cui all'art. 4, co. 3, qualora l'offerta sia presentata da un procuratore speciale.
2. Sono parimenti escluse le istanze compilate parzialmente nei campi testuali della piattaforma MEPA o tali da non essere pienamente comprensibili.
3. L'operatore economico individuato sarà, infine, escluso dalla procedura e il contratto, se stipulato, risolto, se venisse accertata, anche successivamente al provvedimento di affidamento, la non veridicità delle dichiarazioni rese con la partecipazione alla presente indagine di mercato.

Art. 6 (Durata del contratto ed ipotesi di cessione/subappalto)

1. Il contratto stipulato con l'affidatario sarà valido esclusivamente per l'anno scolastico 2020/21, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine il 30/11/2020.
2. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 20/2016 il contratto non può essere ceduto. Il subappalto non è ammesso

Art. 7 (Cauzione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, all'atto della sottoscrizione del contratto, a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, o assegno circolare. L'importo della cauzione può essere aumentato se ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del medesimo art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e comunque fino al 30/12/2020 e sarà svincolata previa verifica ed accettazione, da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la decadenza dell'affidamento.

Art. 8 (Penali)

1. In caso di totale o parziale inadempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo

contrattuale (IVA inclusa). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art. 9 (Pagamenti)

1. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà al termine della prestazione, previa emissione della fattura elettronica, entro 30 giorni dalla sua ricezione.
2. Il pagamento delle fatture, mediante lo strumento del bonifico su un conto corrente bancario/postale, i cui estremi sono da comunicare prima del suo utilizzo, è subordinato all'accertamento, da parte della stazione appaltante, della regolarità contributiva così come attestata dal DURC, oltre che, ricorrendone i presupposti di legge, alla verifica degli inadempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
3. Il pagamento della fattura è subordinato, altresì, all'attestazione di regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali dell'aggiudicatario.
4. Ai fini dell'emissione della fattura in modalità elettronica, si rende noto che il codice univoco di fatturazione è UFT8XQ.

Art. 10 (Ulteriori obblighi dell'affidatario)

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

1. l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
2. l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
3. l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara, che sarà comunicato contestualmente con la pubblicazione della determina a contrarre;
4. ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in precedenza

Art. 11 (Fini della procedura e ipotesi di annullamento)

1. Il presente invito è finalizzato solamente ad una indagine di mercato, non costituisce né invito a partecipare a qualsiasi gara, né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Istituto Scolastico, anche in ordine ai criteri di affidamento.
2. L'Istituto Scolastico si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di seguire anche altre procedure, senza che i soggetti concorrenti possano vantare alcuna pretesa o rimborsi di sorta.

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo concernente il trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679), i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di partecipazione alla presente indagine di mercato, saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di che trattasi, garantendo l'assoluta riservatezza.
2. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
3. Specifica informativa sulle modalità del trattamento dei dati personali è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Istituto scolastico, al seguente link:

https://www.ic6imola.edu.it/public/articoli/files/1/23/firmato_1544433253_segnetura_1544432_1.pdf

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Cuciniello